



CITTÀ DI LOCRI

89044 Città Metropolitana di Reggio Calabria
Codice Fiscale 81000410803 - Partita IVA 00138500806

SETTORE 3

URBANISTICA - AMBIENTE - DEMANIO - CUP - PATRIMONIO

www.comune.locri.rc.it

[mail: settore3comuneditlocri.it](mailto:settore3comuneditlocri.it) Pec: ufficioprotocollo.comunelocri@asmepec.it

ORDINANZA N. 3 DEL 11/04/2024

OGGETTO: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI PER LA STAGIONE ESTIVA 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 "URBANISTICA-AMBIENTE-DEMANIO"

Ritenuto necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Locri per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio Marittimo e della balneazione per la stagione estiva 2024;

Visto il Codice della Navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382";

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii., relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone disabili;

Vista la Legge 4 dicembre 1993, n. 494, di "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400" e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59";

Vista la Legge 3 aprile 2001, n. 120 e ss.mm.ii., "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 619 del 28.09.2007 con la quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni inerenti le concessioni demaniali marittime per finalità turistiche ricreative;

Visto il decreto del Dirigente del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio Regionale n. 16066 del 24.10.2007, pubblicato sul B.U.R. del 28.12.2007 per l'esecutività del suddetto trasferimento di funzioni;

Vista la Legge Regionale 21.12.2005, n.17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";

Visto il PIR - Piano di Indirizzo Regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) in base al quale, ai sensi dell'art. 24, comma 2, i Comuni costieri emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa di loro competenza;

Considerato che tutti gli aspetti relativi alla:

- a. Sicurezza marittima della balneazione e alla disciplina delle attività ludico sportive-ricreative;
- b. Disciplina dell'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività commerciali di locazione e noleggio, come unità appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e disciplina delle

attività di traino di giochi d'acqua;
sono disciplinati rispettivamente con ordinanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio circondariale Marittimo Guardia Costiera di Roccella Jonica (RC);

- l'Ordinanza n° 21/2023 prot. n° U. 5060 del 17/05/2023 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica con la quale viene disciplinata la sicurezza della navigazione e della balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del Circondario Marittimo di Roccella Jonica.
- la nota protocollo n° U.5153 datata 18/05/2023 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica recante : "Adempimenti a tutela della sicurezza e della libera fruizione di spiagge e acque di balneazione e dell'ambiente marino e costiero" ;
- l'Ordinanza n. 0000069 del 23/08/2022 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica "Disciplina della navigazione da diporto, utilizzo dei natanti da diporto e delle moto d'acqua in attività di locazione e noleggio per scopo turistico ricreativi, nonché per appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque del circondario marittimo di Roccella Jonica";

Tenuto conto e considerato che la normativa in corso, stabilisce:

1. l'obbligo per i concessionari di garantire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa nella concessione, anche al fine di balneazione,

2. il vincolo per gli Enti Locali, nel predisporre i piani di utilizzazione del demanio marittimo, a individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili nonché a individuare

le modalità e la collocazione dei varchi necessari al libero transito per il raggiungimento della battigia, anche ai fini della balneazione.

Richiamato:

il Regolamento per l'utilizzo del litorale marittimo (P.C.S.), approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2016 con cui è stato adottato il Piano Comunale di Spiaggia, successivamente approvato con Determina Dirigenziale della Provincia di Reggio Calabria n. 4073 del 20.12.2016;

Tutto ciò premesso, ritenuto necessario emanare disposizioni per disciplinare l'esercizio dell'attività balneare ed il corretto uso del demanio marittimo, delle zone di mare territoriale, nonché delle strutture turistico- ricreative e balneari esistenti ed in regolare concessione, al fine di garantirne l'armonizzazione nell'ambito del litorale del Comune di Locri;

ORDINA

Articolo 1

Disposizioni Generali

La presente Ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime e del mare territoriale per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico-ricreative che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale del Comune di Locri.

La stagione balneare per l'anno 2024 è compresa tra il 30 maggio ed il 30 settembre.

L'attività delle strutture balneari **deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 15 settembre.**

Le strutture balneari devono garantire nell'arco della stagione balneare come sopra definita, la propria attività nei limiti dimensionali e nelle date indicati nella rispettiva concessione demaniale marittima.

Tutti gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione e della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati da specifica Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica n° 21/2023 emessa in data 17/05/2023.

Articolo 2

Prescrizioni sull'uso delle spiagge libere.

Sulle spiagge libere del litorale del Comune di Locri, **È VIETATO:**

- alare e varare imbarcazioni di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi devono essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiate a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione comunale ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai titolari di concessione demaniale marittima;
- lasciare imbarcazioni nautiche in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima, e di quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
- occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, con esclusione dei mezzi nautici di soccorso, al fine di garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione, appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti balneari;
- campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende o altri mezzi tali spazi;
- transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora sia intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti;
- praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se ciò può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Tali giochi possono essere eventualmente praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari, nel rispetto;
- condurre o far permanere qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, salvo che nelle spiagge appositamente segnalate e destinate a tale utilizzo (vedi successivo art. 6 della presente ordinanza). Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e previa autorizzazione del Comune, i cani brevettati per il salvataggio al guinzaglio. L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge destinate alla balneazione nel corso della stagione balneare;
- tenere il volume della radio, ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica; detto divieto si estende anche alle discoteche eventualmente presenti sul demanio marittimo;
- esercitare attività promozionali, quali scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, nonché organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;
- gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- distendere o tinteggiare reti;
- introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

- effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.

Articolo 3

Disciplina delle aree in concessione per strutture balneari

3.1) Disciplina generale degli arenili.

Le strutture balneari sono aperte al pubblico almeno dalle ore 08.00 alle ore 20.00.

I concessionari o gestori di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza; inoltre, all'esterno dello stabilimento balneare deve essere esposta in modo ben visibile l'insegna con la denominazione.

Il concessionario od il gestore della struttura balneare è tenuto a curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante.

I materiali di risulta devono essere sistemati nelle apposite pattumiere per la raccolta differenziata e devono rimanere chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti nei luoghi appositamente indicati per il relativo prelievo.

Per punto ombra si intende la superficie riparata dal sole e dotata di almeno una sedia a sdraio. Eventuali tende e simili corrispondono a più punti ombra in relazione alla loro superficie.

Le zone concesse possono essere recintate - fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia - con sistema di paletti a giorno (paletti in legno e cima festonata) di altezza non superiore a metri 1,30, che non impedisca, in ogni caso la visuale del mare.

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n. 104/92, devono, altresì, garantire la visibilità degli impianti attraverso la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia; inoltre, i concessionari od i gestori delle

strutture balneari possono predisporre, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione dei soggetti diversamente abili, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino

riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi possono congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'Amministrazione comunale e gli stessi, comunque, devono essere rimossi al termine della stagione balneare.

Per le spiagge libere, libere attrezzate, o comunque nell'esercizio delle attività commerciali in prossimità degli arenili, in linea di principio, è fatto divieto di utilizzo di w.c. chimici.

3.2) Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.

Oltre a quanto previsto al punto precedente, l'esercizio degli stabilimenti balneari è subordinato ai seguenti adempimenti del concessionario:

- presentazione della Segnalazione Certificazione di Inizia Attività (SCIA), tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), salvo verifica da parte del Comune dei requisiti di onorabilità e professionalità, conformemente a quanto stabilito dalla Legge regionale n° 28 del 7.02.2005, come modificata dalla Legge regionale n° 34 del 5.06.2007 e s.m.i.
- presentazione della comunicazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n° 852/2004.

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia ed in funzione delle attività specificamente svolte. Deve essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine o frazione di venticinque metri e comunque la presenza di almeno due estintori per ciascun stabilimento.

I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

E' fatto obbligo ai titolari di concessione demaniale marittima per l'esercizio di attività turistico-balneare, di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello scritto in almeno due lingue (una in inglese) contenente il prezzo comprensivo di IVA dei

servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al Decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991 e s.m.i.

Ogni stabilimento balneare deve tenere esposta, in posizione ben visibile in prossimità dell'accesso principale, almeno una bacheca per l'affissione di avvisi, ordinanze, numeri di telefono dei servizi pubblici, ecc... E' vietata l'affissione di materiale pubblicitario.

In ogni stabilimento balneare è obbligatoria la predisposizione di apposita bacheca (punto Blu) nella quale devono essere riportati i dati relativi alle analisi sulla qualità delle acque di balneazioni, l'inizio e la fine dell'estate balneare.

3.3) Requisiti igienico-sanitari minimi negli stabilimenti balneari.

Le cabine e gli spogliatoi comuni e le attrezzature, gli arredi ed i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione, decoro e pulizia, tale da assicurarne la piena funzionalità.

Tutta l'area demaniale marittima dello stabilimento balneare in concessione a disposizione degli ospiti, compresi gli arenili antistanti e circostanti la struttura balneare, devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la piena funzionalità ed il necessario decoro per gli utenti balneari.

E' vietato modificare la conformazione della spiaggia alterando lo stato dei luoghi mediante l'effettuazione di terrazzamenti, sopraelevazioni, movimentazioni di sabbia, scavi per posizionare pannelli di contenimento ecc..

La sabbia deve essere naturale e, se importata, dovrà essere accompagnata da certificato di provenienza ed il posizionamento in sito regolarmente autorizzato, ai sensi della vigente normativa in materia.

In particolare le pavimentazioni devono essere quotidianamente lavate, la sabbia degli arenili deve essere setacciata e rivoltata al termine di ogni giornata.

I servizi igienici e le docce devono essere provvisti di adeguato ricambio d'aria naturale o meccanico, dotati di distributori di sapone, asciugami monouso o del tipo ad insufflazione d'aria e carta igienica.

Tutti gli scarichi derivanti dai servizi igienici, docce comprese, devono depositare in pubblica fognatura ed il loro allaccio deve essere regolarmente autorizzato dal Comune.

Qualora siano presenti docce non recapitanti in fognatura, è consentito lo scarico a mare previo sistema di captazione del materiale grossolano; in tale situazione è vietato l'uso di sapone e shampoo.

Le docce devono essere approvvigionate con acqua potabile.

I servizi igienici e le docce devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione, decoro, pulizia e sanificazione, tale da assicurarne la loro efficienza e funzionalità durante l'orario di esercizio dello stabilimento balneare. A tale scopo devono essere utilizzati prodotti disinfettanti a base di cloro attivo o altri equivalenti.

. Ai titolari di concessioni demaniali marittime che sono dotati di fosse biologiche (Imhoff), è fatto obbligo entro 30 giorni dall'emanazione della presente ordinanza: a) di avviare la verifica e il controllo delle vasche a tenuta stagna non dotate di autorizzazione allo scarico, in relazione alla verifica della funzionalità del sistema, alla produzione del rifiuto speciale (liquame) e alla sua corretta gestione attraverso "autospurghista" autorizzato allo svuotamento della vasca e al trasporto del rifiuto speciale presso impianto idoneo e dotato delle necessarie autorizzazioni; b) di avviare la verifica e il controllo delle fosse Imhoff, fosse settiche o biologiche ovvero di altri sistemi non allacciati alla pubblica fognatura dotati di autorizzazione allo scarico, in relazione alla verifica della funzionalità del sistema, al rispetto dell'autorizzazione allo scarico rilasciata, alla corretta gestione dei fanghi prodotti attraverso "autospurghista" autorizzato al prelievo e trasporto del rifiuto speciale presso impianto idoneo e dotato delle necessarie autorizzazioni; c) di trasmettere l'esito della verifica di cui ai punti a) e b) all'ARPA, al Comune e alla Provincia territorialmente competente; I depositi dell'acqua potabile, qualora presenti nella struttura balneare, devono essere puliti e disinfettati prima dell'apertura dello stabilimento e tale operazione deve essere debitamente certificata e resa disponibile a richiesta degli agenti accertatori durante i controlli di polizia.

Tutti i servizi (lavabi, docce, lavapièdi) devono essere approvvigionati con acqua potabile.

Le eventuali piscine presenti all'interno dello stabilimento balneare, devono essere provviste di

adeguato impianto di clorazione, filtrazione e ricircolo; l'ingresso nella piscina deve avvenire tramite passaggi obbligati con doccia e/o lavapièdi.

Il cloro residuo in vasca deve essere mantenuto a valori compresi tra 0,4 e 0,8 ppm. e rilevato con cadenza oraria ed annotato in apposito registro.

In ogni stabilimento balneare, in aggiunta alle dotazioni sanitarie previste nell'Ordinanza di sicurezza balneare n° 21/2023 emessa in data 17/05/2023 dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Ionica, deve essere allestita una cassetta di pronto soccorso contenente il materiale e/o strumenti necessari allo scopo, come debitamente prescritti dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

All'interno degli stabilimenti balneari è vietato effettuare operazioni di manutenzione e pulizia sulle imbarcazioni ed i natanti ormeggiati negli antistanti specchi d'acqua eventualmente in concessione.

Articolo 4

Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime.

La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e nella legge regionale 7.02.2005 n° 28, come modificata dalla legge regionale n° 34 del 5.07.2007 "Testo unico in materia di commercio", ivi compreso quello esercitato su aree demaniali marittime, da intendersi come l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in forma itinerante.

L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori di autorizzazione comunale per l'esercizio di tale attività. Le modalità di accesso al Demanio marittimo per l'esercizio dell'attività, ai sensi della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 131, serie I, del 6.06.02, sono disciplinate dall'Amministrazione comunale con apposito Regolamento, ai sensi della citata normativa statale e regionale.

L'esercizio del commercio itinerante di prodotti del settore alimentare su aree demaniali marittime è in ogni caso soggetto al rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie ;

Articolo 5

Aree demaniali dove è consentito l'accesso ai cani.

Nei tratti di spiaggia libera alla balneazione, appositamente segnalati con apposita cartellonistica, è consentito l'accesso, da parte dei bagnanti accompagnati da cani. In tali tratti di litorale devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- l'utilizzo di tali aree per la pubblica fruizione da parte dei bagnanti accompagnati da cani è consentita dall'alba al tramonto nel periodo 15 Giugno al 30 Settembre;
- tali tratti di arenile, non essendo attrezzati di zone d'ombra, acqua e servizio di salvataggio, deve essere cura del proprietario del cane, per il benessere dell'animale, creare zone ombreggiate e provvedere alla fornitura di acqua per l'abbeverata e la doccia del cane;
- possono accedere alla spiaggia a ciò destinata, esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti

all'anagrafe canina ed in regola con le vaccinazioni;

- i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni e/o lesioni a persone, animali e/o cose provocate dall'animale stesso;
- i proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera;

i cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50; i

proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani

in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;

- i cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona indicata; essi

devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
i proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei.

Articolo 6

Disposizioni finali

La presente Ordinanza per la disciplina delle attività balneari sul litorale del Comune di Locri, deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture turistico-ricreative e balneari o dei relativi gestori autorizzati in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.
E' fatto l'obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria ed a chiunque competa, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, significando che i contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione ed ai sensi del D.Lgs 18 Luglio 2005 n. 171 "Codice della Nautica da Diporto" aggiornato con D.Lgs 311/2017 n. 229, nonché dall'articolo 650 del Codice Penale.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo e la verifica sulla corretta attuazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

DISPONE;

che la stessa sia comunicata a:

- Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera Roccella Jonica (RC) @Pec: cp-roccellajonica@pec.mit.gov.it;
- Ufficio Locale Marittimo di Siderno (RC) @ e-mail: lcsiderno@mit.gov.it;
- Comando Carabinieri di Locri (RC) @Pec: trc24627@pec.carabinieri.it ;
- Segretario Comunale – Sede.

Avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni dalla notifica per i destinatari, e dalla data di affissione all'Albo Pretorio per la generalità dei cittadini, innanzi al TAR della Calabria ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dai predetti termini.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune, e trasmessa alle Forze di Polizia presenti sul territorio, all'Autorità Marittima territorialmente competente ed all'ASP competente per territorio, nonché ai titolari di concessione demaniale marittima sul litorale di Locri.

Il Responsabile del Settore 3 "Urbanistica-Ambiente-Demanio"

Arch. Nicola TUCCI



